

Alla c.a.:

Proff.ssa Stefania BARIATTI  
Presidente  
Banca Monte dei Paschi di Siena  
Via PEC [sgr.gen@postacert.gruppo.mps.it](mailto:sgr.gen@postacert.gruppo.mps.it)

ALLEGATO LETTERI ..... **B** ..... ALLIATO  
N° ..... **38800** ..... DI REPERTORIO  
N° ..... **19630** ..... DI RACCOLTA

*Copia conoscenza del Consiglio di Amministrazione di MPS, nelle persone di:*

Antonino TURICCHI, Vice-Presidente  
Marco MORELLI, Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Maria Elena CAPPELLO, Consigliere  
Roberta CASALI, Consigliere  
Marco GIORGINO, Consigliere  
Fiorella KOSTORIS, Consigliere  
Roberto LANCELLOTTI, Consigliere  
Nicola MAIONE, Consigliere  
Stefania PETRUCCIOLI, Consigliere  
Salvatore Fernando PIAZZOLLA, Consigliere  
Angelo RICCABONI, Consigliere  
Michele SANTORO, Consigliere  
Giorgio VALERIO, Consigliere

del Collegio Sindacale di MPS, nelle persone di:

Elena CENDERELLI, Presidente  
Raffaella FANTINI, Sindaco  
Paolo SALVADORI, Sindaco


Via PEC: [sgr.gen@postacert.gruppo.mps.it](mailto:sgr.gen@postacert.gruppo.mps.it)

Londra, 17 maggio 2020

Gentile Presidente Bariatti:

Bluebell Partners Limited  
www.bluebellpartners.com  
Michelin House - 81 Fulham Road  
London SW3 6RD

1



**Oggetto: Risposte della Banca alle domande in forma scritta del socio Bluebell Partners per l'assemblea del 18 maggio 2020 e considerazioni sulla sentenza del c.d. procedimento "MPS 1"**

Senza polemica, Lei mi costringe fino al Suo ultimo giorno in carica a dover intervenire per censurare il Suo poco condivisibile operato. Ho preso visione delle risposte alle domande del in forma scritta del socio Bluebell Partners ("*Bluebell*") in vista dell'assemblea dei soci di domani. Avrei molte osservazioni in proposito - su cui mi riservo di tornare nelle sedi più opportune - ma mi limito ad una sola osservazione al solo fine di stigmatizzare il Suo davvero poco commendevole operato (e quello del Consiglio d'Amministrazione uscente).

Ad aprile 2019, Le avevo chiesto quale erano state le valutazioni della Banca sulla possibilità di impugnare l'accordo transattivo concluso dal precedente Amministratore Delegato Viola (oggi imputato) nel settembre 2015 (Lei conosce bene il tema perché unitamente agli amministratori uscenti Turicchi, Cappello e Kostoris sedeva già allora in consiglio). Ad aprile 2019 Lei mi rispose che l'analisi era "*ancora in corso*". In previsione dell'assemblea di domani (18 maggio p.v.) Le ho dunque chiesto come si erano concluse le analisi "*in corso*" ad aprile 2019 per apprendere (con incredulità e sgomento) che gli accertamenti sarebbero tutt'ora "*in corso*" (Allegati 1 e 2).

Basterebbe questa risposta per censurare una inaccettabile condotta inerziale: Lei mi vuole forse far credere che con le decine di milioni di euro che questa Banca spende per consulenze legali, dopo un anno non si è riusciti ad assumere una posizione sul punto in questione? Le ricordo che l'impugnativa dell'accordo concluso con Nomura nel settembre 2015 (un accordo predicato su rappresentazioni false, concluso in danno alla Banca e pacificamente nullo in quanto volto a realizzare nella consapevolezza delle parti un fine illecito) ha una rilevanza per il patrimonio della Banca che si misura in miliardi di euro ed il solo *time value* per aver procrastinato l'analisi ha un impatto materiale sui conti della Banca di cui con questa comunicazione intendo chiederLe conto: **Le chiedo che Lei domani in assemblea spieghi e motivi un inqualificabile atteggiamento dilatorio e procrastinatore inaccettabile dal punto di vista dei soci.**

Devo confessarLe che - pur essendomi oramai abituato al peggio del peggio occupandomi di MPS da molti anni - sono rimasto scioccato nel leggere la Sua risposta, ben di più rispetto ad altre risposte fornite alle domande in forma scritta del socio Bluebell né corrette né veritiere che contengono affermazioni su questioni specifiche che oramai sono state persino oggetto di pronuncia da parte del Tribunale di Milano.

A questo proposito, il 12 Maggio u.s. è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale ordinario di Milano (Seconda Sezione Penale) in composizione collegiale composto dai magistrati dott.ssa Lorella Trovato (Presidente), dott.ssa Orsola De Cristoforo (Giudice) e dott.ssa Mariantonietta Monfredi (Giudice) **la sentenza del c.d. procedimento 'MPS P'** (N. 11622/16 Reg. Gen Trib; N. 29634/14 N.R. MOD21 (P.M.); N. 12215/14 G.I.P. (MOD 20).

Considerata la sovrapponibilità dei fatti illeciti contestati nel richiamato procedimento per il periodo 2008-2011 rispetto all'oggetto del procedimento in epigrafe relativo al successivo periodo dal 2012 al 30 giugno 2105 (ovvero la falsa contabilizzazione delle Operazioni Deutsche Bank e Nomura) **la sentenza contiene importanti conclusioni che confermano a pieno le tesi da me ripetutamente portate alla Sua attenzione (ed a quella dell'intero Consiglio d'Amministrazione uscente)**. Al tempo stesso le conclusioni del Tribunale smentiscono la ricostruzione offerta dagli imputati PROFUMO Alessandro, VIOLA Fabrizio e MPS anche per il tramite dei consulenti tecnici di parte proff. Resti e Petrella **(e sistematicamente avallata dal consiglio uscente)**.

La Sentenza entra pesantemente su numerosi punti salienti relativi al procedimento in epigrafe che vede imputati i signori PROFUMO Alessandro, VIOLA Fabrizio, SALVADORI Paolo e la Banca. Questo perché nel corso del processo ai precedenti vertici apicali MUSSARI Giuseppe e VIGNI Antonio (condannati), gli imputati avevano invocato a loro difesa tesi e rappresentazioni contenute nei Bilanci dal 2012-30 giugno 2015 volte ad affermare la correttezza delle (**false**) iscrizioni contabili che erano state mantenute dai signori Profumo e Viola. Per questa ragione la Sentenza è dovuta entrare nel merito di fatti che riguardano più specificatamente i Bilanci 2012-30 giugno 2015, demolendo con un colpo solo le tesi difensive degli imputati MUSSARI e VIGNI (condannati) e quelle degli imputati PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio nel processo in corso.

Nell'Allegato 3 si richiamano in modo sintetico alcune conclusioni della Sentenza volte ad accertare la responsabilità dei signori PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio nel procedimento in epigrafe. La Sentenza non manca nemmeno di censurare il dott. Morelli anche su questo confermando la correttezza delle mie tesi a riguardo.

Tutto questo conferma i miei rilievi ai bilanci da Lei firmati (2017, 2018 e 2019) in relazione all'assenza di accantonamenti sui rischi legali relativi alle controversie che riguardano i bilanci (falsi) 2012-2015 (semestrale), una decisione incomprensibile e contraria ai più elementari criteri di prudenza e buona amministrazione. Le preannuncio, per correttezza e trasparenza, che entro il 15 giugno p.v. formalizzerò la mia posizione sulla non conformità dei Bilanci MPS 2017, 2018 e 2019 (non solo per la questione delle inadeguate riserve legali) un tema di cui mi impegno sin d'ora di occuparmi con la stessa identica dedizione con cui mi sono notoriamente occupato dei bilanci (falsi) dei precedenti vertici apicali PROFUMO/VIOLA.

\*\*\*

Infine, sempre dalle risposte fornite dalla Banca alle domande del socio Bluebell ho appreso che la Banca ha pagato un conto di 164 euro per il Suo pranzo a base di pesce con il giornalista Paolo Bricco, da "Tullio ai Tre Cristi", indubbiamente un "ottimo ristorante di pesce" dove spero il "branzino al tegame con vongole, zafferano e carciofi" (non sapevo che a Siena ci fosse il mare) sia stato di Suo gradimento. L'intervista, come è immediato riconoscere (Allegato 4), non riguardava in alcun modo la Banca ma era un esercizio di *public relation* della Sua persona (a spese della Banca). Le sarei grato se volesse rifondere alla Banca il conto di 164 euro e darmene gentilmente conferma. È una questione di stile e sono sicuro che Lei ("La signora della Milano borghese a Siena, città stato che non esiste più", Allegato 4) sarà d'accordo con me sull'opportunità del gesto.

*Bluebell Partners*

Desidero che questa comunicazione sia letta e verbalizzata come mio intervento all'assemblea del 18 maggio p.v. Questa comunicazione rappresenta una denuncia al Collegio Sindacale ex 2408 c.c.

Cordiali saluti e *ad majora*,

  
Giuseppe Bivona





**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

## Allegato 1

DOMANDE POSTE DAI SOCI PER  
ISCRITTO PRIMA  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEL 11 APRILE 2019  
(IN UNICA CONVOCAZIONE)  
DI  
**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.**  
(LA "BANCA" O "BMPS")

### INDICE

RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA BLUEBELL PARTNERS (data 8 aprile 2019).....	2
RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA MARCO BAVA (data 8 aprile 2019) .....	24



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

Risposta:

La relazione finanziaria al 30 giugno 2015 è stata approvata con il voto favorevole dei consiglieri Bariatti, Turicchi e Cappello. Il consigliere Kostoris era assente all'adunanza consiliare in questione.

28) Si desidera sapere se e quali atti ha compiuto la Banca per impedire che l'azione di annullabilità sull'accordo transattivo concluso con Deutsche Bank nel dicembre 2013 in relazione al derivato creditizio (CDS) contabilizzato come operazione su BTP 2031 sia prescritta;

Risposta:

La Banca, alla luce del procedimento penale 955/2016 che, incidentalmente, è connesso anche alle transazioni stipulate nel 2013 e nel 2015 rispettivamente con DB e Nomura, e considerando la discontinuità manageriale intervenuta a fine 2016, ha condotto una serie di approfondimenti inerenti le due transazioni effettuate. In particolare, con il supporto di primari consulenti esterni, con competenze legali e aziendalistiche (non coinvolti al momento della stipula delle transazioni), sono state condotte specifiche attività di natura ricostruttiva e valutativa, i cui esiti sono stati discussi nel corso di n. 4 sedute del Consiglio di Amministrazione nonché di n. 3 sedute del Comitato Rischi, tenutesi nei mesi di novembre e dicembre 2018. Ad oggi sono stati conclusi unicamente gli approfondimenti in merito alla transazione effettuata con DB nel 2013 in considerazione dell'approssimarsi di possibili eccezioni di prescrizione. A conclusione di tali approfondimenti non sono emersi profili tali da giustificare – specie in relazione all'ipotesi di truffa contrattuale evocata da alcuni soci e tenuto conto dei rischi connessi a tali iniziative – l'impugnazione della suddetta transazione. Con riferimento specifico alla transazione conclusa con Nomura nel settembre 2015, per cui i termini prescrizionali non sono di immediata scadenza, gli approfondimenti sono ancora in corso.

29) Si desidera sapere se e quali atti ha compiuto la Banca per impedire che l'azione di annullabilità sull'accordo transattivo concluso con Nomura nel settembre 2015 in relazione al derivato creditizio (CDS) contabilizzato come operazione su BTP 2034 sia prescritta;

18



## Allegato 2

**DOMANDE POSTE DAI SOCI PER ISCRITTO PRIMA  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 MAGGIO 2020  
(IN UNICA CONVOCAZIONE) DI  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
(LA "BANCA" O "BMPS")**

### INDICE

A. RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA NORBERTO SESTIGLIANI (formulate in data 4 maggio 2020).....	2
B. RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA MARCO BAVA (formulate in data 6 maggio 2020).....	10
C. RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA BLUEBELL PARTNERS (formulate in data 7 maggio 2020).....	47
D. RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA SERGIO BURRINI (formulate in data 7 maggio 2020).....	83





31) Si desidera sapere se e quali atti ha compiuto la Banca per impedire che l'azione di annullabilità sull'accordo transattivo concluso con Deutsche Bank nel dicembre 2013 in relazione al derivato creditizio (CDS) contabilizzato come operazione su BTP 2031 sia prescritta;

#### Risposta

La Banca ha svolto una serie di approfondimenti volti a verificare la correttezza dell'operato della Banca nel contesto delle attività inerenti l'accordo transattivo con DB. Tali attività, effettuate con l'ausilio di consulenti legali, precedentemente non coinvolti, e con l'ausilio di una società Forensic, ha supportato la decisione di non intraprendere specifiche azioni.

32) Ad aprile 2019 la Presidente Bariatti ha dichiarato *"In un caso siamo arrivati a concludere che, ai fini di tutelare il patrimonio della Banca, non era consigliabile e non era opportuno impugnare la transazione con Deutsche Bank del dicembre 2003 sia invocando l'annullabilità, la potenziale annullabilità, che la nullità della transazione. In un altro caso l'analisi, come avete anche letto nelle risposte scritte, e mi riferisco alla transazione con Nomura del 2015, è ancora in corso"* (Presidente Stefania Bariatti, aprile 2019). Si desidera sapere:

- (i) se l'analisi in relazione all'operazione è stata conclusa;
- (ii) quale conclusione sia stata raggiunta;
- (iii) di quali consulenti esterno la banca si sia avvalsa;
- (iv) in che data esatta il CdA ha assunto la decisione di ritenere conclusa o non conclusa l'analisi della questione;

#### Risposta

Nel caso dell'accordo transattivo con Nomura (con riferimento al quale non è ancora decorso il periodo quinquennale dalla sua stipulazione) sono in corso accertamenti analoghi a quelli richiamati nella risposta alla domanda precedente e sono seguiti dai medesimi consulenti (Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi e Deloitte Forensic). La conclusione di tali approfondimenti sarà formalizzata a breve prima della scadenza del ricordato periodo quinquennale.

**Allegato 3**  
**L'accertamento delle responsabilità degli imputati PROFUMO e VIOLA risultante dalla sentenza del processo MUSSARI e VIGNI**

Il 12 Maggio 2020 è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale ordinario di Milano (Seconda Sezione Penale) in composizione collegiale composto dai magistrati dott.ssa Lorella Trovato (Presidente), dott.ssa Orsola De Cristoforo (Giudice) e dott.ssa Mariantonietta Monfredi (Giudice) la sentenza del c.d. procedimento 'MPS 1' (N. 11622/16 Reg. Gen Trib; N. 29634/14 N.R. MOD21 (P.M.); N. 12215/14 G.I.P. (MOD 20) (Allegato 1.21, la "Sentenza").

Considerata la sovrapponibilità dei fatti illeciti contestati nel richiamato procedimento per il periodo 2008-2011 rispetto all'oggetto del procedimento in epigrafe relativo al successivo periodo dal 2012 al 30 giugno 2015 (ovvero la falsa contabilizzazione delle Operazioni Deutsche Bank e Nomura) la sentenza contiene importanti conclusioni che confermano a pieno le tesi elaborate nella Memoria J'Accuse (10 ottobre 2019). Al tempo stesso le conclusioni del Tribunale smentiscono la ricostruzione offerta dagli imputati PROFUMO Alessandro, VIOLA Fabrizio e MPS anche per il tramite dei consulenti tecnici di parte proff. Resti e Petrella.

In realtà come si vedrà di seguito la Sentenza entra pesantemente su numerosi punti salienti relativi al procedimento in epigrafe che vede imputati i signori PROFUMO Alessandro, VIOLA Fabrizio, SALVADORI Paolo e la Banca. Questo perché nel corso del processo ai precedenti vertici apicali MUSSARI Giuseppe e VIGNI Antonio (condannati), gli imputati avevano invocato a loro difesa tesi e rappresentazioni contenute nei Bilanci dal 2012-30 giugno 2015 volte ad affermare la correttezza delle (false) iscrizioni contabili che erano state mantenute dai signori Profumo e Viola. Per questa ragione la Sentenza è dovuta entrare nel merito di fatti che riguardano più specificatamente i Bilanci 2012-30 giugno 2015 (ovvero questo procedimento), demolendo con un colpo solo le tesi difensive degli imputati MUSSARI e VIGNI (condannati) e quelle degli imputati PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio in questo procedimento.

Di seguito si richiamano in modo sintetico alcune conclusioni della Sentenza volte ad accertare la responsabilità dei signori PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio nel procedimento in epigrafe.

\*\*

(i) **La natura sostanzialistica delle operazioni Deutsche Bank e Nomura di derivati creditizi (CDS)**

La Sentenza stabilisce che le operazioni Deutsche Bank e Nomura avevano la natura sostanzialistica di derivati creditizi (CDS) confermando in pieno la correttezza delle tesi riportate nella Memoria J'Accuse (Capitolo 5):

- *“I flussi di cassa netti determinati dalle operazioni sono i medesimi di un CDS ....Ora, se anche è vero che medesimi flussi di cassa possono conseguire anche a operazioni strutturalmente diverse, non solo come forma giuridica ma anche come sostanza delle reciproche posizioni di diritti, obblighi e rischi assunti ...è altrettanto vero che , nei casi in esame, non solo i flussi finanziari effettivi, stante la legittima regolamentazione al netto delle reciproche posizioni nella fase esecutiva, sono assimilabili a quelli di vendita di protezione creditizia da parte di MPS...ma anche il contenuto sostanziale della finale esposizione al rischio risulta del tutto corrispondente a quello di un CDS”* (Allegato 1.21, p. 401 e 402, grassetto nel testo originario);
- *“tutti gli argomenti già sviluppati dimostrano che la natura e la sostanza economico-finanziaria delle due operazioni fosse quelle di derivati di credito su rischio Repubblica Italiana”* (Allegato 1.21, p. 822);

(ii) **La violazione del principio contabile normativamente fissato: la prevalenza della sostanza sopra la forma**

La Sentenza riconosce correttamente che le operazioni Deutsche Bank e Nomura dovevano essere contabilizzate come derivati, in virtù del principio normativamente fissato (prevalenza della sostanza sopra la forma), confermando la tesi riportata nella Memoria J'Accuse (Capitolo 6). Si tratta di considerazioni atte ad individuare la pacifica violazione del principio normativamente fissato tanto nei riguardi dei signori MUSSARI/VIGNI (condannati) quanto dei signori PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio”:

- “Alla luce dei principi contabili richiamati, si ritiene che la ricostruzione oggettiva e documentale delle due operazioni di nostro interesse, anche solo facendo riferimento alla parte delle transazioni complessive più direttamente contestata sul piano contabile, vale a dire la sola gamba MPS quanto alla operazione Deutsche Bank (quindi senza tener conto della gamba parallela del veicolo Santorini) e la sola operazione ‘in titoli di Stato’ quanto alla operazione con Nomura (quindi senza tener conto dell’asset Exchange delle Note Alexandria) **conduce pacificamente alla conclusione che le stesse dovessero sin dall’origine essere contabilizzate a saldi chiusi**” (Allegato 1.21, p. 401);
- “se quello che rimane di un’operazione al di là della sua struttura formale, quindi in termini di flussi di cassa e rischi assunti, ci dice che la sua sostanza economico finanziaria è quella di un derivati di credito, se ne impone la contabilizzazione a saldi chiusi; e non c’è nessuna valutazione rimessa al prudente apprezzamento degli amministratori e dei redattori del bilancio né alcuna possibilità di scelta su come contabilizzarla” (Allegato 1.21, p. 415)
- “Si è già detto che, a parere del Tribunale, **la sostanza economica delle transazioni, da dovere necessariamente considerare in modo unitario dal punto di vista contabile, era quello di un derivato creditizio CDS su Repubblica Italiana, che quindi doveva essere contabilizzato sia al day one sia in ogni momento successivo al suo fair value, con imputazione a conto economico delle oscillazioni di valore al 31 dicembre di ogni anno (partite chiuse)**” (Allegato 1.21, p. 531);
- “la formalizzazione delle transazioni (l’involucro giuridico, come ricordato da alcuni testi) in più segmenti contrattuali era esclusivamente funzionale a rendere apparentemente plausibile la contabilizzazione volute da MPS (in accrual al day 1 e a saldi aperti negli anni successivi). Ma tutto ciò in evidente contrasto con la normative contabile vigente, ossia i principi contabili IAS/IFRS, entrato in vigore già da alcuni anni al momento del perfezionamento delle operazioni pacificamente obbligatori e vincolanti per MPS; principi di una chiarezza esemplare nel prescrivere che ogni operazione finanziaria deve essere contabilizzata privilegiando l’evidenza della sua sostanza economico-finanziaria rispetto alla forma giuridica, ove quest’ultima resulti divergente dalla prima (e a maggior ragione se la divergenza è motivate da un intento fraudolento’ in finzione di un volute risultato contabile illecito)” (Allegato 1.21, p. 822);

- *“Le conclusioni raggiunte dal tribunale nel senso che la natura sostanziale delle due operazioni in esame, dal punto di vista economico-finanziario, fosse quella di derivati sintetici del tipo CDS, implicano come conseguenza che le operazioni dovessero, sin dall’origine e per tutto il tempo di loro permanenza nei bilanci di MPS, essere contabilizzate a saldi chiusi, con esposizione al 31 dicembre di ogni anno del fair value della posizione e impatto dello stesso sul conto economico e sul risultato di esercizio, oltre che sulle consistenze patrimoniali (sia contabile che prudenziale). MPS ha invece costruito e pubblicato i suoi bilanci (e le relazioni intermedie trimestrali) trattando entrambe le operazioni a saldi aperti e, più precisamente, contabilizzando al day 1 il valore nominale delle passività e, negli anni successivi, valorizzando quelle passività con il criterio del costo ammortizzato. Non vi è quindi alcun dubbio che i bilanci e le comunicazioni sociali considerate in questa sede esponessero informazioni false in quanto non corrispondenti al vero” (Allegato 1.21, p. 840-841);*

**(iii) Le operazioni Deutsche Bank e Nomura: la falsa contabilizzazione in violazione degli indicatori della Guida Applicativa dello IAS39**

La Sentenza riconosceva che le operazioni Deutsche Bank e Nomura rispettavano tutte (nessuna esclusa) le condizioni di cui alla Guida Applicativa dello IAS 39 onde richiedere la loro contabilizzazione come derivati, una considerazione che in maniera identica vale ad accertare la pacifica colpevolezza rispetto agli illeciti contestati sia nei riguardi dei signori MUSSARI Giuseppe e VIOLA Fabrizio (condannati) sia nei confronti degli imputati PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio. Con questo la Sentenza ha confermato in pieno la correttezza dei rilievi sul punto in parola per come espressi nella Memoria J’Accuse (Paragrafi 6.3 e 6.4):

- *“Siamo in presenza di transazioni contestuali e perfezionate una in finzione dell’altra. . . siamo in presenza di operazioni concluse fra medesime controparti. . . le operazioni (vendita a monte e contro vendita a pronti) fanno riferimento al medesimo rischio . . . non c’è un business purpose sostanziale (necessità economica apparente o sostanziale proposito commerciale) che giustifichi la strutturazione di segmenti contrattuali separati: è stata provata la non sostenibilità del carry trade come business purpose e l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato che l’unica ragione alla base della frammentazione della transazione in più contratti era una ragione contabile illecita che, certamente, non può integrare un legittimo business purpose” (Allegato 1.21, p. 811)*

**(iv) Le false rappresentazioni della Banca sotto la guida degli imputati PROFUMO**

**Alessandro e VIOLA Fabrizio sugli indicatori della Guida Applicativa dello IAS39**

La Sentenza entra pesantemente nel merito delle rappresentazioni (false) contenute nei Bilanci 2012 e 2013 (e seguenti) redatti sotto la responsabilità degli imputati PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio volte a ‘giustificare’ la falsa contabilizzazione adottata in continuità con i loro predecessori MUSSARI Giuseppe e VIGNI Antonio (condannati). La Sentenza conferma la correttezza su quanto rilevato in proposito nella Memoria J’Accuse (Paragrafi 6.3, 6.4 e 6.5) e sconfessa le tesi dei consulenti di MPS Resti e Petrella:

- *“la modalità di contabilizzazione illecita adottata è rimasta la medesima anche nel corso dell’anno 2012, così trascinando i medesimi impatti nelle situazioni patrimoniali intermedie trimestrali (rispettivamente al 31.02.2012, 30.06.2012 approvato il 29.08.2012, 30.09.2012). In occasione invece della chiusura del bilancio al 31.12.2012 è intervenuto il restatement che ha parzialmente corretto i valori”* (Allegato 1.21, p. 832)
  
- *“Si è passati quindi ad analizzare i singoli elementi che il nuovo management [NDR PROFUMO Alessandro VIOLA Fabrizio] ha valorizzato per giustificare il mantenimento dei saldi aperti?”* (Allegato 1.21, p. 552):
  - *“«Separata negoziabilità giuridica dei singoli contratti». Questo aspetto appare alquanto ambiguo. Per come è scritto IGB 6 di LAS 39, gli amministratori devono porsi il problema di verificare se più contratti distinti, negoziati contestualmente, diano origine, se unitariamente considerati, ad un unico contratto derivato; e non come affermato nella Nota al Bilancio 2012, verificare se i singoli contratti, che comunque nascono distinti (e questo il tema) possano essere negoziati in modo individuale. Nel caso di Santorini [NDR operazione Deutsche Bank] sono unici tutti i contratti negoziati di Total Return Swap [NDR terminologia equivalente a Long Term Repo], dai quali si originano combinazioni di operazioni che hanno la struttura finanziaria di un CDS...In Alexandria [Operazione Nomura] è certo che sono negoziati contestualmente più contratti. In più: unica è la fonte negoziale da cui l’operazione si ori ed è il Mandate Agreement.”* (p. 552)
  
  - *“«Non completa corrispondenza dei flussi derivanti dai singoli strumenti con quelli di un derivato di credito (in assenza di default la transazione è regolata come un normale Repo – consegna titoli*

a fronte del pagamento di un corrispettivo – invece nel CDS non si ha scambio dei titoli, inoltre pe runa delle operazioni, in assenza di default, la restituzione dei titoli e l'estinzione delle passività avverrebbe per un importo al valore nominale dei titoli ricevuti» L'affermazione è illogica e infondata. Infatti, per entrambe le operazioni: in mancanza di default, siccome il repo ha la medesima scadenza dei titoli, non ci sarà nessun scambio e consegna o restituzione dei titoli, perché i titoli non saranno altro se non il loro controvalore nominale di rimborso; e peraltro il debito da restituire è esattamente pari a quel valore, per cui ancora una volta le somme si compenseranno e non succederà proprio nulla perché Deutsche Bank e Nomura tratterranno le somme ottenute al rimborso dei titoli e quindi nulla (esattamente come avviene nel CDS)” (Allegato 1.21, p. 554)

- “Contestualità tra l'acquisto dei titoli e l'accensione del Repo». A tal proposito, gli amministratori [NDR PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio] di MPS specificano ..nel comunicato del 24 aprile 2013, che codesta differenziazione deve essere ravvisata: “nell'operazione Santorini [NDR Deutsche Bank] l'accensione degli interesse rate swap di copertura del rischio di tasso non è stata contestuale all'acquisto dei titoli, mentre nell'operazione Alexandria [NDR operazione Nomura] è la stipula del repo a non essere contestuale all'acquisto dei titoli». Ma tali affermazioni non appaiono convincenti. ...l'Interest Rate Swap [NDR dell'operazione Deutsche Bank] non modifica le caratteristiche della operazione che rimane sotto il profilo della sostanza un CDS su Repubblica Italiana...Quanto all'operazione Alexandria [NDR Nomura] i titoli oggetto del Repo non sono mai stati scambiati materialmente fra le parti...non si può quindi dire che c'è una distanza temporale rispetto al repo, perché il BTP 2034 non è mai stato in possesso di MPS...” (p. 553)
  
- “Il business purpose delle operazioni nel loro insieme non è la vendita di protezione sul rischio Italia, ma l'assunzione di una esposizione in titoli di Stato, finanziato tramite repo e con copertura del rischio di interesse: per fornire un contributo positivo al margine di interesse». Intanto è da dire che questo è l'unico, fra gli elementi citati dagli amministratori [NDR PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio di] MPS ad essere citato dal documento congiunto, al documento IFRIC e da IGB 6. Ma tale affermazione è poco sostenibile. L'operazione [NDR Deutsche Bank] nasce con lo specifico business purpose di consentire la ristrutturazione di una attività che aveva un valore di mercato particolarmente negativo rispetto al nominale nel 2008. Quanto all'operazione Alexandria [NDR Nomura] , essa nasce con lo specifico business purpose di consentire la ristrutturazione di una attività che aveva un valore di mercato particolarmente

*negativo rispetto al nominale nel 2009. Non si può quindi ignorare il fatto che l'obiettivo perseguito era il trasferimento delle perdite potenziali dello strumento originario...all'interno di una nuova struttura finanziaria, e non certamente creare flussi di contribuzione all'incremento del margine di interesse, come tipico delle operazioni di Repo" (Allegato 1.21, p. 554).*

(v) **Le prospettazioni né corrette né veritiere sul quarto indicatore della Guida Applicativa dello IAS 39: la finalità commerciale ('business purpose')**

La Sentenza demolisce uno dei principali argomenti difensivi invocati (a sproposito) dagli imputati PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio a sostegno della falsa contabilizzazione ovvero il riconoscimento di una finalità commerciale ('business purpose') che avrebbe legittimato la contabilizzazione adottata quale indicatore previsto dalla Guida Applicativa dello IAS 39 menzionato anche nella Circolare Banca d'Italia, CONSOB, IVASS N. 6 dell'8 marzo 2013. La Sentenza conferma la correttezza di quanto eccepito in proposito nella Memoria J'Accuse (Paragrafo 10.5) e sconfessa le tesi fantasiose e prive di verità dei consulenti di MPS Proff. Resti e Petrella:

- ***"Il 'substantive business purpose' (definito come assenza di una necessita' economica apparente – ragionevole – o di ragione sostanziale di business per strutturare separatamente transazioni che si sarebbero potute compiere come una singola transazione) di una operazione non può essere frainteso né, a monte, con la motivazione individuale che spinge il management di una entità a concludere una transazione (per così dire il movente o motivo) né, sempre parlando di derivati, a valle, con l'intenzione soggettiva degli amministratori e del management circa le strategie di gestione futura di quella operazione (se detenerla cioè per fini speculativi e quindi di trading o mantenerla fino a scadenza). In altro e più chiari termini, il 'substantive business purpose' di una operazione, inteso come l'obiettivo di sostanza economico finanziaria che la sottende e la qualifica al di là della sua forma, è necessariamente un dato oggettivo, univocamente ricostruibile per ogni singola operazione attraverso l'essenza sostanziale della sua struttura economica, a prescindere dai motivi che hanno indotto le parti alla sua conclusione e a prescindere dalle loro intenzioni soggettive circa la sua gestione futura. A ragione diversamente, si arriverebbe alla conclusione, francamente inaccettabile stando al***



**quadro dei principi contabili di riferimento, in base alla quale una medesima e unica operazione possa presentare diversi e variegati 'substantive business purpose', che potrebbero essere soggettivamente e discrezionalmente prospettati dagli amministratori a seconda della maggiore o minore convenienza contabile dell'una o dell'altra soluzione"** (Allegato 1.21, p. 415 e 416, grassetto nel testo originario)

(vi) **Carry trade e margine di interesse**

La Sentenza demolisce l'argomento difensivo invocato (a sproposito) dagli imputati PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio a sostegno della falsa contabilizzazione adottata volto ad affermare che le operazioni Deutsche Bank e Nomura avessero il fine di migliorare il margine di interesse (*carry trade*) per effetto di un investimento in titoli di Stato finanziato in pronti contro termine. La Sentenza conferma la correttezza di quanto eccepito in proposito nella Memoria J'Accuse (Paragrafo 10.5) e sconfessa le tesi fantasiose e prive di verità dei consulenti di MPS Proff. Resti e Petrella:

- **"Non è quindi sostenibile la tesi della finalità di carry trade come business purpose sostanziale delle transazioni"** (Allegato 1.21, p. 422, grassetto nel testo originario);
- **"Deve anche aggiungersi che il semplice fatto che le operazioni generassero un flusso di denaro positivo annuale a favore di MPS ...non è affatto elemento decisivo per sostenere che esisteva un genuino business purpose sostanziale consistente nel sostegno al margine di interesse. Infatti deve tenersi conto del fatto che quel flusso positivo, che nella prospettiva sostanziale è il premio che remunera la vendita di protezione su rischio credito Italia, sarebbe comunque rimasto tale pur qualificando a fini contabili le operazioni come CDS e, quindi, in ogni caso avrebbe costituito una componente positiva di ricavo sul conto economico"** (Allegato 1.21, p. 423, grassetto nel testo originario)
- **"Non è sostenibile che il business purpose di MPS fosse il carry trade": (a) tutte le trattative e le interlocuzioni fra le parti dimostrano che l'obiettivo di MPS, in entrambi i casi, era di natura contabile... (b) tutti i numero delle due operazioni (valori nozionali complessivi, duration delle operazioni, definizione die livelli di tasso, architettura delle scommesse incorporate nell'operazione Deutsche Bank)**

sono costruiti e calibrati in funzione delle esigenze contabili appena indicate e, in effetti, risultano del tutto coerenti con esse; (c) il collegamento funzionale ed economico con le altre operazioni parallele contestuali stipulate con la medesima controparte [NDR la ristrutturazione delle operazioni Santorini ed Alexandria con Deutsche Bank e Nomura] implicava che le transazioni in esame partissero non a fair value 0, ma a fair value fortemente negativo...; (d) se davvero si voleva sostenere il margine di interesse non si vede perché non si sia semplicemente fatta una sola gamba di ciascuna transazione condizioni di mercati...; (e) un obiettivo contabile illecito non può costituire un valido e legittimo business purpose che deve essere sempre sostanziale; (f) il business purpose non può essere ricostruito in base alle motivazioni affermate dal management, senza nessuna aderenza rispetto alla sostanza economico-finanziaria della transazione, a seconda della convenienza per l'ente dell'una o dell'altra modalità di contabilizzazione delle necessità di evitare effetti di volatilità sui bilanci, quando i principi contabili non lasciano spazi di discrezionalità come per i derivati non di copertura. Soprattutto quando, andando a verificare le vere motivazioni alla base delle transazioni, emerge in modo evidente che fossero motivazioni di topo contabile; (g) la circostanza che ex post ogni operazione produce i risultati economici stabili dalle condizioni contrattuali, indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione prescelta" (Allegato 1.21, 812)

- "Si è anche già detto della insostenibilità del carry trade come business purpose della transazione, generandosi un flusso di interessi che, sebbene positivo, era nettamente inferiore a quello che si sarebbe determinato a condizioni di mercato eque e quindi attraverso la stipula di una vera e genuina operazione di investimento in BTP finanziato in Repo" (Allegato 1.21, p. 514);

**(vii) La contabilizzazione adottata dagli imputati PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio in violazione della Circolare CONSOB/Banca d'Italia/IVASS N.6 dell'8 marzo 2013**

La Sentenza demolisce l'argomento difensivo invocato (a sproposito) dagli imputati PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio a sostegno della falsa contabilizzazione adottata volto ad affermare che gli amministratori si sarebbero attenuti alle disposizioni della Circolare CONSOB/Banca d'Italia/IVASS N.6 dell'8 marzo 2013, quando invece l'avevano pacificamente violata). La Sentenza conferma la correttezza di quanto eccepito in proposito nella Memoria J'Accuse (Paragrafo 10.5) e sconfessa le tesi fantasiose e prive di verità dei consulenti di MPS Proff. Resti e Petrella:

- "A dire il vero, lo stesso documento congiunto [NDR Circolare CONSOB/Banca d'Italia/IVASS N. 6 dell'8 marzo 2013] tradisce un po' l'inadeguatezza delle indicazioni fornite, e sembra non fidarsene fino

*in fondo in termini di chiarezza e completezza informativa, laddove, pur affermando che si tratta di una legittima ed autonoma valutazione degli amministratori che se ne assumono la responsabilità, pretende in ogni caso che, qualora per queste operazioni gli amministratori optino per una contabilizzazione a saldi aperti, non solo debbano spiegare nella nota integrativa perché, nel loro caso, ritengano che non sussistano gli indicatori di cui a LAS 39 IGB 6 ma, addirittura, e anche qualora i loro spiegazioni fossero ragionevolmente sostenibili, debbano comunque fornire i dati di bilancio quali sarebbero stati scegliendo la modalità di contabilizzazione a saldi chiusi, inserendoli in note pro-forma da allegare ai bilanci ufficiali. ... Pur chiarite in questi termini le valutazioni del Tribunale, che non condivide l'impostazione del documento congiunto n. 6 dell' 08.03.2013, in ogni caso, entrando nel merito specifico delle nostre due operazioni, quello che è importante sottolineare è che pure a volere aderire alle indicazioni di quel documento, la corretta applicazione delle indicazioni date in quella sede dalla tre Autorità di Vigilanza, avrebbe comunque portato a concludere che le operazioni S [NDR Deutsche Bank] e A [NDR Nomura] dovessero essere, sin dall'origine, contabilizzate a saldi chiusi come derivati di credito" (Allegato 1.21, p. 416 e 417)*

**(viii) Gli Aiuti di Stato ('Monti Bond') chiesti dalla Banca sotto la responsabilità degli imputati PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio**

La Sentenza riconosce che la falsa contabilizzazione adottata ha influito sulla procedura degli Aiuti di Stato (c.d. *Monti Bond*) richiesti dalla Banca sotto la guida degli imputati PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio, confermando ancora una volta le tesi riportate nella Memoria J'Accuse (Capitolo2) e sconfessando le tesi dei consulenti di MPS Proff. Resti e Petrella:

- *"..il fatto che una parte significativa delle perdite anziché presentarsi come perdite su Titoli di Stato divenissero perdite su derivati con entità di riferimento al repubblica Italiana (per di più per occultare nei bilanci perdite/costi pregressi) avrebbe potuto impattare non favorevolmente sulle valutazioni che la Commissione UE stava effettuando rispetto alla richiesta di MPS di autorizzazione a ricorrere agli aiuti di Stato con l'emissione dei Monti Bond; procedura attivata invocando come causa della crisi la incidenza di fattori esogeni e di sistema (crisi del debito sovrano)" (Allegato 1.21, p. 425)*

**(ix) La Repo Facility dell'operazione Nomura**

La Sentenza demolisce l'argomento difensivo invocato (a sproposito) dagli imputati PROFUMO

Alessandro e VIOLA Fabrizio a sostegno della falsa contabilizzazione adottata volto ad affermare che l'operazione Nomura non sarebbe stata un CDS in quanto i CDS sono operazioni che non richiedono l'impiego di liquidità mentre l'operazione Nomura prevedeva una linea di liquidità (c.d. Repo Facility). La Sentenza conferma le tesi riportate in proposito nella Memoria J'Accuse (Paragrafo 10.18 e 11.3) e demolisce le tesi dei consulenti di MPS Proff. Resti e Petrella:

- *“Oltre alla vendita dei BTP in asset swap e contestuale Long Term Structured Repo (sostanzialmente riconducibile al CDS) l'operazione, come anticipato nella parte descrittiva, prevedeva l'aggiunta di una Repo Facility, ossia l'apertura di una linea di credito da parte di MPS a favore di Nomura...Le difese hanno marcatamente sottolineato che la presenza di questo contratto è decisiva per escludere la natura di CDS della operazione perché, da un lato, la Repo Facility era fondamentale per il perfezionamento della transazione, e lo stesso Cuccovillo [NDR dirigente di Nomura] ha riferito che senza di essa verosimilmente Nomura non avrebbe chiuso la transazione, dall'altro non si è mai vista la presenza di un contratto simile in un CDS. Proprio la presenza e l'importanza della Repo Facility dimostra vieppiù la natura sostanziale della operazione come vendita di protezione di credito Repubblica Italiana perché, nella logica della transazione, e in aggiunta alle marginazioni previste dai singoli contratti, costituisce la migliore garanzia per Nomura in termini di wrong way risk e jump to default. In altri termini, se è vero che normalmente i CDS si acquistano da controparti non correlate con l'emittente, in questo caso non era così, stante l'elevata correlazione di MPS con la Repubblica Italiana, motivo per cui era necessario, dal punto di vista di Nomura, coprire adeguatamente quel rischio per poter sfruttare economicamente la protezione acquistata”* (Allegato 1.21, p. 527 e 528, grassetto nel testo originario)

**(x) La manipolazione informativa per effetto della falsificazione della rappresentazione dei rischi (VAR)**

La Sentenza, facendo espressamente riferimento agli effetti sui Bilanci 2012, 2013, 2014 e 2015 (semestrale) riconosce che la falsa contabilizzazione adottata ha permesso alla Banca di manipolare le informazioni sui rischi (VAR) in quanto la falsa contabilizzazione adottata ha permesso di escludere le posizioni dal Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza in cui le operazioni se fossero state correttamente contabilizzate come derivati dovevano necessariamente essere inserite. La Sentenza conferma la correttezza su quanto rilevato in proposito nella Memoria J'Accuse (Paragrafi 8.1, 8.2, 8.3, 10.12 e 10.13) e sconfessa le tesi dei consulenti di MPS Resti e Petrella:

- *“In sintesi può dirsi che, considerate [le operazioni] S [NDR Deutsche Bank] e A [NDR Nomura] come CDS, certamente esse dovranno entrare nel portafoglio di negoziazione a fini contabili. Ai fini del VAR, comunque pubblicato da MPS [NDR relativo al Portafoglio di negoziazione di Vigilanza] nei documenti di bilancio (note integrative) pur non essendo obbligatorio, rilevava però il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e non quello determinato a fini contabili...I Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero hanno correttamente evidenziato che, in base alla normativa, anche per come richiamata dalla stessa MPS nei suoi documenti di bilancio, non trattandosi di derivati di copertura né di derivati destinati a coprire da un rischio di insolvenza un portafoglio di finanziamenti bensì di derivati che corrispondono ad una vendita di questo tipo di copertura, questi CDS sarebbero dovuti certamente entrare nel perimetro del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza e quindi impattare sul calcolo del VAR pubblicato...E' più pacifico che il VAR abbia fortemente risentito nel suo dimensionamento della riclassificazione contabile corretta delle operazioni S [NDR Deutsche Bank] e A [NDR Nomura] come derivato...anno 2012 da 7,6 a 2014,7; anno 2013 da 9,7 a 102,7; anno 2014 da 3,6 a 56,8; anno 2015 (semestrale) da 7.1 a 102,9. Per sgombrare il campo da eventuali equivoci, si deve anche chiarire che, al di là della rilevanza del dato nella prospettiva del reato di 'falso in bilancio', nella prospettiva dell'aggiornamento informativo il dato assume una sua consistenza e una sua certa rilevanza...” (Allegato 1.21, p. 579)*

**(xi) La consapevolezza dell' Amministratore Delegato Marco Morelli in quanto all'epoca (2009) Chief Financial Officer, Vice Direttore Generale e Dirigente Preposto**

La Sentenza non manca di censurare l'operato dell'Amministratore Delegato (settembre 2016 – maggio 2019) Marco Morelli il quale nel 2009 ricopriva i ruoli apicali *Chief Financial Officer*, Vice Direttore Generale e Dirigente Preposto ai documenti contabili (in quanto tale aveva asseverato i rendiconti MPS al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre 2009 tutti pacificamente falsi) ed aveva ricevuto informazioni talmente chiare da non potersi ipotizzare, in ragione delle sue competenze specifiche che davvero non avesse compreso gli illeciti che venivano commessi e che lui stesso asseverava in quanto preposto ai documenti contabili. La Sentenza conferma ancora una volta la correttezza delle tesi riportate nella Memoria J'Accuse sulle riconoscibili responsabilità del dott. Morelli (Capitolo 11):

- “In effetti, come tutte le difese hanno avuto modo di sottolineare in più occasioni, ma anche come evocato implicitamente dal PM, ci sono molti elementi documentali che dimostrano come alcune informazioni chiare sul collegamento fra l’operazione in BTP e l’Exchange della Note Alessandria [NDR operazione Nomura] (a dire il vero anche molte interlocuzioni di aprile 2009 avute con Dresdner e JPM sulle prime ipotesi di ristrutturazione delle Note Alessandria [NDR operazione Nomura], come non ha mancato di evidenziare la difesa Mussari in sede di controesame, al quale si rimanda), difficilmente equivocabili soprattutto da persone dotate di competenze specifiche e qualifiche professionali elevata, siano state invece poste all’attenzione anche di Marci Morelli” (Allegato 1.21, p. 728)

Del resto giova ricordare che il dott. Marco Morelli deponeva sotto formula di giuramento di rito ex articolo 497 C.P.P.: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”. Si riporta di seguito quanto dichiarato nel corso della deposizione l’8 marzo 2018:

- “TESTIMONE MORELLI – Io sono stato nominato preposto al bilancio dal Consiglio d’Amministrazione, se non sbaglio, del 15 maggio 2009, quindi ho ricoperto la carica di preposto al bilancio dal 15 maggio del 2009 alla data delle dimissioni. L’attribuzione e la delibera del Consiglio fu del 15 maggio 2009; poi la presa in carica aveva una serie di formalità da espletare prima dell’effettiva attribuzione.  
PUBBLICO MINISTERO - quindi lei, come proposto al bilancio, non sottoscrisse alcuno dei bilanci del Monte dei Paschi di Siena?  
TESTIMONE MORELLI – È corretto.  
PUBBLICO MINISTERO – In quell’epoca?  
TESTIMONE MORELLI – Si”

L’Amministratore Delegato Marco Morelli ometteva di dichiarare di aver asseverato la trimestrale al 31 marzo 2009 ed al 30 settembre 2009 e rilasciava una deposizione **né corrette né veritiera** per aver negato di aver sottoscritto “alcuno dei bilanci del Monte dei Paschi di Siena” nel suo ruolo di “proposto al bilancio” ai sensi dell’art. 154-ter TUF e dell’art. 81-ter (‘Attestazione relativa al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e al bilancio semestrale abbreviato’) del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, **quando invece aveva firmato l’attestazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2009.**

**(xii) Assenza di credibilità e attendibilità dei funzionari CONSOB e Banca d'Italia**

La Sentenza censura l'operato della autorità di vigilanza (CONSOB, Banca d'Italia), la cui condotta era stata aspramente censurata nella Memoria J'Accuse (Capitolo 13):

- *“per esigenze di completezza espositiva e per evitare ogni possibile equivoco, soprattutto alla luce degli incomprensibilmente ondivaghi interventi delle autorità di vigilanza....”* (Allegato 1.21, p. 411)



Commenti

SVOLTA UE PER LA CRESCITA

LA MANOVRA DEL RILANCIO CHE SERVE ALLEUROPA

di Paolo Gentiloni

... Continua da pagina 1

Europa non è stata travolta dalla tempesta perfetta che l'aveva investita negli anni scorsi. Della più grave crisi economica del dopoguerra, dell'ascesa del nazionalismo, di Brexit sono state le conseguenze, e in molti casi si tratta di ferite ancora aperte. Ma l'Unione ha superato la prova e sta diventando di nuovo un continente che nasce all'insegna dell'incertezza e dell'instabilità.

Dopo alcuni anni di crescita diffusa, e in diversi paesi piuttosto sostenuta, l'economia europea sta rallentando. L'uscita misura del rallentamento è stata fornita da Eurostat tra un paio di settimane ma la tendenza descritta in questi giorni dal Fmi - tasso di crescita globale quest'anno al 2%, il più basso dell'ultimo decennio - si riflette con particolare evidenza in Europa. Le cause sono molteplici, interne e internazionali. Le conseguenze sono più significative nell'industria manifatturiera e negli scambi commerciali, e dunque sono più marcate in paesi come la Germania e l'Italia.

I rischi di un prolungato periodo di economia a basso tasso di crescita non vanno sottovalutati, anche perché negli anni successivi alla crisi si sono cercati passi avanti nel ridurre i rischi di bilancio e la fragilità finanziaria ma l'edilizio dell'Unione monetaria è rimasto largamente incompiuto.

L'attuale congiuntura economica va tuttavia considerata, oltre che per i suoi rischi, per le grandi opportunità che offre all'Europa e che dobbiamo saper cogliere. È proprio nei momenti di difficoltà che si possono infatti raccogliere le energie per cambiare: nella lunga storia di successo dell'Unione europea non sarebbe certo la prima volta. Abbiamo infatti grandi risorse.

La prima risorsa vertebrale economica del bilancio sufficientemente coordinate e integrate, il mercato unico è una storia di successo. La politica monetaria comune, anche grazie alla leadership di Mario Draghi, ha difeso e rafforzato l'euro negli anni più duri. Ma il rafforzamento in atto dimostra in modo incontestabile che non si può lasciare alla sola politica monetaria il compito di creare condizioni favorevoli al rilancio di consumi e investimenti.

Non si tratta di ignorare le regole che hanno contribuito a ridurre i deficit e ad assicurare stabilità all'eurozona e che sono indispensabili per ridurre il peso del debito in alcuni paesi tra cui l'Italia. Si tratta, piuttosto, di meditare e aggiornare. I temi non vanno eliminati. Ma l'accento va messo su altri temi, dalle scelte della fiscalità. È ora di usare la spugna fiscale da parte dei paesi che ne dispongono, in un quadro d'insieme di politiche di bilancio meno restrittive.

Altri tre obiettivi sono chiari. Migliorare gli investimenti con l'investita e con il piano Europa sostenibile nei prossimi sette anni l'Unione punta a mobilitare 1,700 miliardi in cinque settori: ambiente, innovazione digitale, infrastrutture sostenibili, sociale e formazione, piccole e medie imprese.



Il volume. Sta per essere pubblicato il volume «L'Europa italiana» che raccoglie tutte le rubriche domenicali di Paolo Bracco. A tavola come pubblica la rubrica da anni. Bracco, inviato del Sole 24 Ore, ha appena ricevuto il Premio 2019 per i suoi lavori di inchiesta e per le rubriche «A tavola come».

A TAVOLA CON Stefania Barattini

La signora della Milano borghese a Siena, città stato che non esiste più

di Paolo Bracco

Due giorni dopo la mia nomina a presidente di Mps, entro in una libreria vicina a Rocca Salimbeni, la sede della banca, per comprare "La Terra in Piazza", un libro sul piano e sulle contadine. La contadina si rivolge a me dicendo: "Buongiorno, presidente". Io la guardo e chiedo: "Scusi, ma come sa chi sono?". Lei mi risponde: "Signora, noi la conosciamo tutti".



Ritratto di Stefania Barattini

IL SISTEMA DI POTERE ORA DISSOLTO RENDEVA BANCA. CITTÀ E FONDAZIONE QUASI AL DI SOPRA DI LEGGI E REGOLE

Ho fatto il liceo classico al Beccaria. Mi sono laureato alla Statale con Mario Giuliano, internazionalista e deputato comunista a cui la contestazione era soprattutto una passione e un'attitudine. Negli anni della festa mi baciavo, da sposa e da responsabile del settore antitrust dello studio legale Christensen, Barattini fu seguito a Milano e a Bruxelles fu assai come quelle di Uncred.it con Capitalia, Banco Popolare di Verona e Novara con la Banca Popolare di Lodi, Mps con Antonveneta. È, dunque, una specialista di banche e di operazioni straordinarie, all'incrocio tra i colletti e la sfera pubblica, i regolatori e gli interessi degli azionisti. La sua cifra è prettamente milanese: «Mio padre Raimondo, di chirurgo all'ospedale Niguarda è presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici, apparteneva alla sinistra democristiana di Giovanni Marcora. Mia madre Maria Ada Benedini, anche lei medico, era liberale. Vivevamo in via Canova, vicino all'Arco della Pace».

«L'idea di un sistema di potere ora dissolto rende la banca città e fondazione quasi al di sopra di leggi e regole. Ho fatto il liceo classico al Beccaria. Mi sono laureato alla Statale con Mario Giuliano, internazionalista e deputato comunista a cui la contestazione era soprattutto una passione e un'attitudine. Negli anni della festa mi baciavo, da sposa e da responsabile del settore antitrust dello studio legale Christensen, Barattini fu seguito a Milano e a Bruxelles fu assai come quelle di Uncred.it con Capitalia, Banco Popolare di Verona e Novara con la Banca Popolare di Lodi, Mps con Antonveneta. È, dunque, una specialista di banche e di operazioni straordinarie, all'incrocio tra i colletti e la sfera pubblica, i regolatori e gli interessi degli azionisti. La sua cifra è prettamente milanese: «Mio padre Raimondo, di chirurgo all'ospedale Niguarda è presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici, apparteneva alla sinistra democristiana di Giovanni Marcora. Mia madre Maria Ada Benedini, anche lei medico, era liberale. Vivevamo in via Canova, vicino all'Arco della Pace».

ambigo, anche perché la condizione della banca è totalmente differente rispetto al passato. È la struttura del potere, cambiata nei suoi vecchi codici. Ci sono gli addetti ai lavori, i circolari, i doppi, i sottoscritti, gli accordi a carta velina. Ci sono i soldi, incomprensibili come abbonamenti. Nel 2011 la pubblicità, che in Europa è lo sport preferito, superava i 100 miliardi di lire. Dal 2012 questa voce onnicomprensiva ha avuto un budget che è variato dal 30 al 60 milioni di euro all'anno. Dal 2011, le sponsorizzazioni sono una voce singola in quel bilancio. L'ultimo di Mediaset, ammontava a 2,5 milioni di euro. Sulla città pioveva ogni anno - per usare la moneta del Novecento - per una pratica assolutamente da Novecento - una cinquantina di miliardi di lire. Ora questa somma è ben diversa. Nel 2017, le sponsorizzazioni sono state pari a 20 milioni di euro. Nel 2018, a 30 milioni di euro.

Nelle prossime settimane si determinerà il futuro di Mps. La direzione della concorrenza dell'Unione europea potrebbe valutare la proposta del Mef per la selezione di società milanesi di euro di credito derivati. Perché il mercato del governo italiano dovrebbe dettagliare l'uscita dal capitale. In programma entro il 2022, l'ultimo post-mercato, un fondo di investimento o fondo speculativo - comprerà Monte dei Paschi. E, a quel punto, cambierà di nuovo tutto, in maniera irrimediabile.

Barattini è anche una avvocatessa di diritto internazionale privato - «Mi capita di occuparmi di vicende molto diverse, dai bambini contesi tra genitori di nazionalità differenti al controverso diritto di successione alla Brexit». Ma è a Siena in quanto tecnica - il dialogo con la Bce e con la Commissione europea investe l'intero arco della nostra banca. C'è un problema di capitale, di conti e di strategie. E c'è un tema di impatto sulla città. Di Siena, della sua storia, della sua bellezza e della sua organizzazione sociale unica basata sulle contrade, e ci si immagina. Si sente la responsabilità di ridurre l'impatto di una situazione drammatica. Siamo riusciti a contenere il calo degli addetti a Siena persone. Questo a fronte di una richiesta avanzata dalla Dg Concorrenza della Commissione europea di un ridimensionamento degli occupati, quel che non era l'ordine di disgregazione.

Enrasti beviamo il caffè. Io, o tempo al ritroso senza dei cantanti con il vin santo. Usciamo nel Vicolo di Provenza no. Sul sagrato davanti alla chiesa che conserva la Madonna di Provenza, venerata come «Madonna nostra», i contradevoli della Giarraffa stanno predisponevano a tavola e a sedere. Alla sera c'è una cena per condurre i festeggiamenti della vittoria ottenuta nel pallo d'luglio. E, mentre Stefania Barattini saluta e si avvia verso Rocca Salimbeni, mi vengono in mente le parole di Mario Luzi «mi guarda Siena / da dentro la sua guerra / mi cerca dentro con gli occhi». Qui tutto si ripete, ma nulla è più come prima.

Il Sole 24 ORE. Rubriche e servizi. Alberto Bertoldi, Giorgio Santilli, Fabia Tassinari, Roberto Bertoldi, Jean Marie De Leo, Alberto Orlandi.

LIBERTE E RESPONSABILITÀ. Umberto Toti, Giorgio Santilli, Francesco Nuvolari, Paolo Caracciolo, Baldino Cappellini, Giuseppe Chiodini, Laura Di Pillo, Marco Mazzoni, Federico Novati, Marco Merzario.

GRUPPI. Alessandro Di Biase, Francesco Pizzardi, Stefania Gallo, Alberto Neri, Giuseppe Neri, Marco Centini, Vito Lupo, Francesco Milione.

GRUPPI. Francesco Pizzardi, Stefania Gallo, Alberto Neri, Giuseppe Neri, Marco Centini, Vito Lupo, Francesco Milione.

GRUPPI. Francesco Pizzardi, Stefania Gallo, Alberto Neri, Giuseppe Neri, Marco Centini, Vito Lupo, Francesco Milione.